



ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE LA PROCEDURA DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI

IL MUNICIPIO DI ASCONA

Richiamati gli art. 26, 37 e 54 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), l'art 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD) e l'art. 15-17 della Legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale la tassa sul traffico pesante (LACS)

decreta:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

1. La presente Ordinanza disciplina la procedura di rimozione forzata di veicoli allo scopo di assicurare il rispetto delle norme e della sicurezza della circolazione stradale
2. La presente ordinanza concerne la rimozione dei veicoli illecitamente parcheggiati che ostacolano il traffico o che sono bloccati con l'apparecchio blocca ruota, quando i conducenti o detentori non sono rintracciabili o rifiutano di ottemperare all'ingiunzione di spostare il veicolo.

CAPITOLO II

Procedura di rimozione

Art. 2

Accertamenti preliminari e autorizzazione

1. Salvo i casi in cui si rende necessaria la rimozione di veicoli per motivi di sicurezza, l'agente di polizia, prima di richiedere l'intervento di rimozione (art. 3), deve rintracciare il contravventore ed impartirgli l'ordine di immediata rimozione.



2. In caso di mancata reperibilità o quando i contravventori non danno seguito all'ordine di immediata rimozione, l'agente di polizia richiede l'autorizzazione di rimozione al comandante o, in sua assenza, al suo sostituto.

Art. 3

Richiesta d'intervento

1. Ottenuta l'autorizzazione di rimozione l'agente di polizia richiede l'intervento del servizio addetto alla rimozione dei veicoli.
2. Il servizio addetto alla rimozione dei veicoli viene designato da parte del Municipio, che definisce le modalità ed i costi così come le aree di deposito.

Art. 4

Accertamenti

1. L'agente di polizia deve verificare, prima di far effettuare la rimozione, lo stato del veicolo, rilevando eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica che dovranno essere trasmessi al Comando.
2. L'agente di polizia deve inoltre verificare, nel caso in cui l'intervento di rimozione è successivo ad un blocco eseguito mediante l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", se l'attuale stato del veicolo coincide con quello al momento del blocco.

Art. 5

Trasmissione di informazioni

L'agente di polizia comunica l'avvenuta rimozione ed il luogo in cui è depositato il veicolo al Comando di polizia, che a sua volta informa la Polizia cantonale.

CAPITOLO III

Riconsegna del veicolo

Art. 6

Riconsegna

1. La riconsegna del veicolo avviene su richiesta del conducente, del detentore o della persona autorizzata dietro anticipato pagamento delle spese di rimozione (art. 8), dell'eventuale deposito (art. 9) e di quelle amministrative (art. 10).
2. Al momento della riconsegna del veicolo il conducente, il detentore o la persona autorizzata al suo ritiro devono sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante la riconsegna e lo stato del veicolo.



3. L'agente di polizia comunica l'avvenuta riconsegna del veicolo alla Comando di polizia, che ne dà informazione alla Polizia cantonale.

Art. 7

Mancato ritiro

Se il conducente, detentore o l'avente diritto non si annunciano entro 48 ore alla Polizia di Ascona o presso la Polizia cantonale per il ritiro del veicolo, il Comando di polizia, intimerà al conducente o detentore uno scritto per raccomandata al quale dovranno essere indicati i fatti rilevanti, le norme concretamente applicabili e le conseguenze del mancato ritiro.

CAPITOLO IV

Spese e garanzie

Art. 8

Spese di rimozione e di corsa a vuoto

1. Le spese di rimozione sono a carico del conducente o detentore.
2. Il conducente detentore è tenuto al pagamento della corsa effettuata a vuoto a favore del servizio addetto alla rimozione se quest'ultimo, dopo essere stato chiamato, si trova già sul luogo dell'intervento ed il motivo di rimozione decade.

Art. 9

Spese di deposito

Le spese di deposito per i veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione ammontano a fr. 10.--/giorno a partire dal terzo giorno.

Art. 10

Tassa amministrativa

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di rimozione è fissata a fr. 100.--.

Art. 11

Garanzia

Al conducente o detentore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito a copertura spese oppure la prestazione di un'altra adeguata garanzia per le spese di cui al presente capitolo.



CAPITOLO V

Procedura d'incasso

Art. 12

Modalità di riconsegna

L'agente di polizia incaricato riconsegna il veicolo al conducente, al detentore o ad una persona autorizzata appena possibile, dietro anticipato pagamento delle spese di cui agli art. 8.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 13

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. del .

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 08 ottobre al 06 novembre 2014 compresi.

Nel termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona.



Ascona, 07 ottobre 2014 Ris. Mun. 1295 del 30 settembre 2014.